



# COMUNE DI ROMA

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 18 APRILE 1978)

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno di martedì diciotto, del mese di aprile, alle ore 10,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 ARGAN Prof. GIULIO CARLO . . . . .	<i>Sindaco</i>	11 BUFFA LUCIO . . . . .	<i>Assessore effett.</i>
2 BENZONI Dott. ALBERTO . . . . .	<i>Assessore deleg.</i>	12 D'ARCANGELI MIRELLA . . . . .	» »
3 COSTI SILVANO . . . . .	<i>Assessore effett.</i>	13 DE FELICE Avv. TULLIO . . . . .	» »
4 PALA ANTONIO . . . . .	» »	14 BENCINI GIULIO . . . . .	» »
5 PRASCA GIULIANO . . . . .	» »	15 PIETRINI Dott. VINCENZO . . . . .	» »
6 DELLA SETA PIERO . . . . .	» »	16 MANCINI OLIVIO . . . . .	<i>Assessore suppl.</i>
7 VETERE UGO . . . . .	» »	17 ALESSANDRO CONSIGLIO PIETRO . . . . .	» »
8 FRAJESI Prof. ANTONIO . . . . .	» »	18 NICOLINI Arch. RENATO . . . . .	» »
9 ARATA Dott. LUIGI . . . . .	» »	19 CALZOLARI GHO Prof. Arch.	
10 D'ALESSANDRO PRISCO Dott. FRANCA	» »	VITTORIA . . . . .	» »

Presenti: n. 15 Assessori.

Assenti giustificati: l'On. Sindaco e gli Assessori Silvano Costi, Luigi Arata e Consiglio Pietro Alessandro.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

( O M I S S I S )

### DELIBERAZIONE N. 3285

#### Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 27/L « Pantano di Grano » adottato con deliberazione consiliare n. 1151 del 30 marzo 1976.

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 1151 del 30 marzo 1976, è stato adottato il p.p. 27/L della località « Pantano di Grano » compreso tra la ferrovia Maccarese - Roma Smistamento e la Strada Statale n. 201;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, previa pubblicazione di apposito avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 58 del 20 luglio 1976, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni, decorrenti dal 21 luglio 1976;

Che, nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione ed anche successivamente, sono state presentate 13 opposizioni ed osservazioni di cui 11 presentate entro i termini prescritti e 2 pervenute dopo detti termini;

Che le suddette istanze sono state sottoposte all'esame della III Commissione Consiliare Permanente - Pianificazione Urbanistica, nella seduta del 26 novembre 1977, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle Circoscrizioni interessate dal p.p.;

Che le modifiche conseguenti e le proposte di accoglimento dei ricorsi succitati, in conformità dei pareri resi dalla Commissione precitata, sono state graficizzate nelle tavole: allegato « A1 » tav. 2 bis/1, allegato « A2 » tav. 2 bis/2, allegato « B1 » tav. 2 ter/1 e

allegato « B2 » tav. 2 ter/2, le quali sono allegare, quale parte integrante, alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione consiliare n. 1151 del 30 marzo 1976, con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al p.p. 27/L « Pantano di Grano », ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

a) Di formulare, in conformità dei pareri resi dalla III Commissione Consiliare, le seguenti controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso il p.p. 27/L « Pantano di Grano »:

##### N.1. — ITALPETROLI S.r.l.

La Società fa presente che un edificio di sua proprietà, esistente da più di 10 anni e destinato ad uffici, ricade, secondo il p.p., in una fascia di rispetto; chiede pertanto che venga riesaminata la destinazione di p.p., ritenendo incompatibile il vincolo di rispetto con l'edificazione esistente.

Si controdeduce:

L'imposizione del vincolo è determinato dalle esigenze della viabilità principale ed è costituito da una fascia continua che non può essere interrotta.

Pertanto si ritiene che l'opposizione non possa trovare accoglimento.

##### N. 2. — RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.

La Soc. Raffineria di Roma, proprietaria di un vasto appezzamento di terreno, fa presente che su parte della sua proprietà è stato sovrapposto il vincolo di incostruibilità introdotto su richiesta della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio con lettera 14291 del 22 settembre 1970 e accolto dal D. M. di approvazione del P.R.G. del 6 dicembre 1971.

La Società sostiene che in sede di elaborazione grafica, per un errore di interpretazione, il vincolo è stato esteso alla sua proprietà, mentre avrebbe dovuto essere limitato alla sommità del Monte Sacco dove sorve un antico casale ricadente nella particella catastale n. 40 di proprietà altrui. Pertanto la Società Raffineria di Roma chiede l'eliminazione del vincolo nella sua proprietà, producendo a sostegno della sua richiesta i pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio e dalla Soprintendenza alle Antichità di Roma, in merito ad un progetto di ampliamento dei propri stabilimenti.

Si controdeduce:

Il vincolo di cui si chiede la cancellazione è stato imposto dal Decreto Ministeriale 6 dicembre 1971 di approvazione della variante di P.R.G. del 1967, il quale specificava come segue l'esatta ubicazione della zona sulla quale tale vincolo andava imposto: « sia esclusa la edificabilità di qualsiasi manufatto all'interno del perimetro di vincolo monumentale previsto nella zona industriale della Purfina a Pantano di Grano ».

L'Amministrazione Comunale ritiene di acquisire l'avviso della Soprintendenza ai Beni Culturali in merito alla presente opposizione che, con lettera n. 4809 del 26 marzo 1977 ha espresso il parere che tale vincolo avrebbe potuto essere ridotto alla sommità del Monte Sacco. La stessa Soprintendenza, inoltre, ha ravvisato l'opportunità di sovrapp-

porre il vincolo di inedificabilità su una zona ad ovest del Monte Sacco, in corrispondenza del Casale Calandra, rimandando, per quanto riguarda la eventuale rettifica del vincolo precedente relativo al Monte Sacco, alle determinazioni della competente Soprintendenza per l'Archeologia, la quale, a sua volta, con nota n. 6559 del 23 novembre 1976 ha espresso il proprio nulla osta, per quanto di sua competenza, all'accoglimento della opposizione.

Successivamente, con lettera n. 2242 del 3 maggio 1977, la stessa Soprintendenza ha precisato il perimetro dell'area sulla quale imporre il vincolo di inedificabilità relativa alla sommità del Monte Sacco.

Pertanto si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, introducendo le indicazioni delle due Soprintendenze, graficizzate nell'« Allegato B » tavole 1:4.000 concernenti le modifiche apportate in base alle opposizioni accolte ed allegate al presente atto deliberativo.

#### N. 3. — MINICOZZI Audifax e Nezeo.

I signori Minicozzi, proprietari di un lotto di terreno destinato dal p.p. ad M/1 per la costruzione di una centrale elettrica termoelettrica, fanno presente che con lettera del 17 marzo 1976, n. 004049 l'A.C.E.A., cui era destinato l'impianto, ha rinunciato alla sua realizzazione.

Pertanto, i presentatori dell'istanza, chiedono la trasformazione della destinazione da zona M1 a L1 per consentirne l'utilizzazione

Si controdeduce:

La destinazione M1 prevede l'utilizzazione per servizi generali e sono ammesse al suo interno variazioni di destinazione specifiche nell'ambito della suddetta utilizzazione. Quindi, le determinazioni dell'A.C.E.A. per l'area in questione non costituiscono titolo per una variazione di destinazione di zona di P.R.G., in quanto l'area stessa potrà essere utilizzata in ordine ad altre esigenze pubbliche di carattere generale. Va inoltre rilevato che la Ripartizione VI - Servizi Tecnologici ha manifestato l'esigenza della costruzione di un centro idrico nella zona, di un centro elettrico a servizio della zona industriale, nonché di un'area per stoccaggio di gas liquidi da collegare alla rete di distribuzione del gas.

Pertanto si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

Pertanto, in conseguenza della non utilizzazione dell'area per attività inquinanti, viene eliminata la zona di rispetto di inabitabilità concernente la zona M1, come graficizzato nella relativa planimetria, scala 1.:4.000, allegata alla presente deliberazione ed avente ad oggetto le modifiche di piano conseguenti ad opposizioni accolte.

#### N. 4. — CHIODETTI Evandro e Vinicio.

I signori Chiodetti, proprietari di un lotto di terreno di 20.000 mq., destinato dal p.p. a zona H2 con vincolo di inabitabilità, chiedono che il loro terreno sia classificato zona L per piccola e media industria, con lotto minimo di mq. 5.000.

Si controdeduce:

La richiesta di cambio di destinazione non appare giustificata dalle esigenze urbanistiche della zona e contrasterebbe con le scelte del p.p. Pertanto si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

N. 5. — A.G.I.P. S.p.A.

L'A.G.I.P., proprietaria di un terreno di mq. 87.000 su cui ha costruito un deposito fiduciario di olii minerali autorizzato con D. M, osserva che:

1) il p.p. non recepisce la situazione di fatto costituita dall'esistenza del deposito, il cui insediamento è conforme alla destinazione di Piano;

2) nelle norme tecniche (art. 5) la dimensione massima del lotto è fissata in metri quadrati 50.000 contro l'utilizzazione attuale su 87.000.

Pertanto la Società presentatrice dell'istanza chiede:

1) mantenimento dell'attuale accesso viario;

2) riferire la dimensione massima del lotto (50.000 mq.) solo ai nuovi insediamenti, lasciando agli insediamenti preesistenti la dimensione attuale.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le osservazioni preliminari si precisa che il p.p. non deve necessariamente recepire lo stato di fatto, poiché in questo caso verrebbe a cadere l'obiettivo primario del piano.

Comunque il piano in questione è stato redatto tenendo conto della situazione esistente nella misura in cui ciò è stato ritenuto compatibile con le scelte di carattere generale. Ciò premesso, particolarmente per quanto riguarda le richieste formulate, si precisa che l'attuale accesso al deposito non verrà soppresso, finché non sarà realizzato quello in alternativa previsto dal p.p.

Inoltre, si ritiene che l'opposizione può trovare accoglimento nel senso di aggiungere all'art. 5 delle norme tecniche del piano il seguente comma: « Si può derogare riguardo alla dimensione massima del lotto a condizione che il progetto planivolumetrico di insieme riporti parere favorevole da parte della Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica e della Commissione Consultiva Urbanistica ».

N. 6. — SOC. STALVAGNA.

La Soc. Stalvagna, proprietaria di un'area nel piano, chiede che il suo terreno sia destinato a zona L (piccola o media industria) o a zona M2 (servizi privati).

Tale richiesta è motivata dal fatto che i terreni limitrofi sono stati destinati a zona L dal P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e questa destinazione è stata confermata dal p.p.

Si controdeduce, rimandando a quanto esposto per l'osservazione n. 4.

N. 7. — GIOMBINI Iride, Olga, Remo e Romolo.

I signori Giombini, proprietari di un terreno di 300.000 mq. circa, destinato dal p.p. parte a zona M1 (servizi tecnologici) parte a zona H2, parte a zona H3, parte a sede stradale, verde pubblico e zona ferroviaria con vincolo di inabitabilità esteso a tutta la proprietà, per la presenza di impianti industriali inquinanti, formulano avverso il piano rilievi in ordine essenzialmente a quattro aspetti principali, chiedendo le conseguenti modifiche.

Dopo aver contestato in via pregiudiziale i criteri informativi del p.p., sostengono specificatamente l'inutilità delle previsioni di zona M1 e della zona ferroviaria connessa, poiché riguardano una centrale termoelettrica dell'A.C.E.A. che la stessa Azienda ha rinunciato a costruire, restituendo i terreni occupati ai proprietari. Inoltre essi contestano il vincolo di inabitabilità posto sui terreni limitrofi ad attività industriali private, poiché

non previsto dal P.R.G., ma definito dagli artt. 890 e 2050 del C. C. Tale vincolo, secondo gli interessati, pregiudica la stessa destinazione agricola, in quanto deriva dallo inquinamento prodotto dalle industrie.

Dalle considerazioni sopra svolte discendono le richieste delle seguenti modifiche:

1) rielaborazione del p.p. 27/L per inquadrare le previsioni in un più ampio contesto territoriale, considerando i rapporti residenza-zone industriali;

2) Soppressione della zona M1 e della relativa zona di inabitabilità, essendo venuta a cadere la motivazione del suo inserimento (Centrale A.C.E.A.) e conseguente sostituzione di queste destinazioni d'uso con zona industriale, per attività integrative di quelle esistenti (depositi o simili) e zone artigianali, per attività da svolgersi lontano dai centri abitati (carrozzeri, verniciatori, ecc.).

3) Soppressione del parco ferroviario a servizio della zona M e riconoscimento delle attrezzature esistenti di assistenza e rifornimento autoveicoli.

4) Soppressione dei vincoli di inabitabilità al di fuori del perimetro conformemente alle previsioni di P.R.G. per le zone industriali o estensione a tutte le zone soggette al suddetto vincolo delle previsioni industriali.

5) Previsione di zone artigianali a integrazione delle zone industriali lungo la parte terminale di Via della Pisana, fra l'insediamento abusivo esistente e Via di Ponte Galleria.

Gli esponenti, infine, sottolineano che la loro famiglia svolge da sempre attività agricola che ha trasferito in questa località dall'EUR, a causa degli espropri avvenuti nel 1938 (pagati nel 1949), per cui le previsioni del p.p. 27/L li danneggerebbero irrimediabilmente.

Si controdeduce:

Circa le critiche ed i suggeriti criteri informativi del p.p., si ritiene che non siano ammissibili le proposte di inserire in un unico strumento urbanistico di attuazione le zone industriali e le zone residenziali limitrofe (abusive), poiché la scelta di separare gli strumenti di attuazione per le due destinazioni di zona prevalenti deriva da esigenze oggettive estremamente differenziate, soprattutto quando si tratta, come nel caso in questione, di attività inquinanti.

Per quanto riguarda poi le considerazioni sulla inutilità della previsione M1 in conseguenza della restituzione dei terreni da parte dell'A.C.E.A., si rimanda alla opposizione n. 3.

I rilievi sul parco ferroviario non appaiono giustificati poiché questo dovrà servire soprattutto le zone industriali comprese nel p.p. Per quanto riguarda le eccezioni in ordine alla legittimità del vincolo di inabitabilità, si fa rilevare che il vincolo imposto trova fondamento in due distinte norme di legge:

a) in primo luogo l'art. 216 del T. U. delle Leggi Sanitarie del 1934 impone che le industrie insalubri di prima classe siano isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi per l'elenco di tali industrie il D. M. 12 febbraio 1971). Ciò significa che la preesistenza di impianti di raffineria e di depositi petroliferi poteva e doveva essere tenuta presente nella redazione del piano particolareggiato e che la norma richiamata rende legittima la creazione di fasce di rispetto da fatti industriali inquinanti:

b) in secondo luogo, l'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366 che impone un vincolo minimo di rispetto del raggio di un chilometro a protezione degli impianti di

smaltimento dei rifiuti urbani. Poiché all'interno del perimetro del p.p. si trova l'inceneritore dei rifiuti del Comune di Roma, il vincolo appare giustificato.

Fra l'altro occorre tenere presente che l'inabitabilità comporta restrizioni minori dell'inedificabilità, in quanto si sostanzia in un vincolo che non esclude la facoltà di costruire, ma solo quella di abitare permanentemente e cioè di vivere all'interno della zona vincolata. Sotto questo aspetto, pertanto, la previsione del p.p. non si pone in contrasto con la destinazione agricola della zona, nel senso che non elimina assolutamente la possibilità di costruire installazioni ed impianti accessori, qualora si volessero impiantare delle aziende agricole industrializzate.

Conseguentemente, per le ragioni sopra specificate si ritiene:

a) che la richiesta contenuta nel punto 2) dell'osservazione possa essere accolta parzialmente, nel senso di eliminare il vincolo di inabitabilità relativo alla sola zona M1 non più utilizzata dall'A.C.E.A.;

b) che le richieste contenute nei punti 1, 3, 4 e 5 dell'osservazione non possono essere accolte; in particolare, le richieste contenute nel punto 5) non appaiono giustificate da esigenze reali e contrasterebbero con le scelte di carattere generale.

La riduzione del vincolo di cui alla precedente lettera a) è stata graficizzata nel relativo grafico scala 1:4.000 allegato al presente atto deliberativo e concernente le modifiche apportate a seguito di accoglimento delle opposizioni.

#### N. 8. — SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE DI UTILITA' PUBBLICA E AGRICOLA.

La Società, proprietaria di un appezzamento di terreno ricadente in zona H3, fa presente che tale destinazione è in contrasto con quanto deciso dall'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni alle opposizioni alla variante al P.R.G. adottata l'8 agosto 1974, assunte dalla Giunta Comunale con delibera n. 5689 del 18 giugno 1976.

Infatti, secondo quest'ultima delibera, la destinazione delle aree di proprietà della Soc. Generale Immobiliare veniva mutata da H3 ad H2 « limitatamente alle aree con destinazione H3 anche nel p.p. 27/L ».

Pertanto la Soc. Gen.le Immobiliare chiede che nel p.p. sia preso atto di tale decisione.

Si controdeduce:

L'osservazione appare fondata, per cui si ritiene che essa possa essere accolta in aderenza alle decisioni già assunte con le controdeduzioni alle osservazioni alla variante dell'8 agosto 1974 di cui alla deliberazione consiliare n. 2632.

Pertanto le zone H3 comprese nel p.p. di proprietà della Società ricorrente debbono intendersi destinate ad H2.

Le modifiche di destinazione di zona sono state riportate nel relativo grafico scala 1:4.000 allegato alla presente delibera e avente ad oggetto le modifiche apportate in base all'accoglimento di opposizioni.

#### N. 9. — COOPERATIVA AUTOCISTERNE TERMICHE BITUMI.

La Cooperativa di Autocisternisti C.A.T.E.B. chiede la trasformazione di un lotto di terreno da zona agricola H3 in « zona per medie industrie e depositi » o in « zona a servizi privati per installazioni speciali ».

Tale richiesta è giustificata dalla necessità di parcheggiare nei pressi della raffineria lontano dal traffico e dalle abitazioni.

Si controdeduce:

Non appare motivata la richiesta di cambiamento di destinazione da zona agricola a zona per medie industrie e depositi o in zona a servizi privati per installazioni speciali, poiché non esiste una relazione tra l'esigenza espressa dagli esponenti e la richiesta di destinazione di zona diversa da quella del p.p.

Pertanto si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.

N. 10. — DEL DRAGO Maria Angelica e Giovanni.

I ricorrenti, che sono proprietari di un terreno di circa 800.000 mq. tra Via della Pisana e Via Ponte Galeria, destinato dal p.p. parte a zona M1 e parte a zona H2 con vincolo di inabilitabilità per la presenza di impianti industriali inquinanti, formulano eccezioni e considerazioni sia generali che specifiche, nonché richieste di modifiche identiche a quelle già viste in sede di esame della opposizione n. 7 presentata dalla Ditta Giombini.

Conseguentemente si controdeduce rimandando a quanto fatto presente in esito al suindicato ricorso n. 7.

N. 11. — CASCIOLI Guido.

Il presentatore dell'istanza, proprietario di un lotto di terreno di mq. 20.000, destinato dal p.p. a zona M3, chiede la trasformazione di tale destinazione in «zona per depositi o attività similari», motivando tale richiesta con l'impossibilità di sfruttare il terreno per l'agricoltura in quanto esiste una cava abbandonata per lo sfruttamento di giacimenti di breccia e sabbia, quindi non idonea a nessun genere di coltura, tanto che nel 1953 fu esclusa dall'esproprio dell'Ente Maremma.

Si controdeduce:

L'istanza non dà luogo a provvedere in quanto relativa ad un'area ricadente allo esterno del perimetro del p.p. di cui trattasi.

N. 12. — LA CEMENTIR - Cementerie del Tirreno S.p.A.

La Società presentatrice dell'opposizione, proprietaria di un terreno di 47.000 mq. destinato dal P.R.G. a zona L1 (attività industriali grandi e medie), si oppone alla variazione di parte dell'area (mq. 12.000) operata con il piano particolareggiato da zona L a zona N (verde pubblico organizzato).

La Società eccepisce l'illegittimità di tale variazione della destinazione, in quanto il p.p. non può variare il P.R.G. Inoltre la sottrazione dell'area destinata a verde danneggerebbe i programmi della Società.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, per cui tendendo alla esclusiva tutela di interessi privatistici potrebbe non essere neppure esaminata, va detto che comunque nel merito, non appare suscettibile di accoglimento, per i seguenti motivi:

1) Non trova fondamento giuridico l'eccezione secondo la quale la destinazione di P.R.G. non possa essere variata, con le dovute modalità procedurali, in sede di piano particolareggiato.

Al riguardo sembra sufficiente richiamare la legge della Regione Lazio n. 74 del 18 giugno 1975 che prevede espressamente (all'art. 1, n. 2) la fattispecie del p.p. in variante

al P.R.G., riservando alla Regione ed ai Comprensori urbanistici la competenza per la autorizzazione.

2) La condizione prescritta perché tali modifiche siano possibili è che sia richiesta ed intervenga l'autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è stata richiesta e concessa dalla Regione con delibera della Giunta Regionale n. 3656 del 3 agosto 1976.

3) La destinazione a verde pubblico deriva dalla esigenza di creare un filtro tra la zona industriale e la limitrofa zona residenziale F1 e dall'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dalle vigenti disposizioni.

#### N. 13. — AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO.

Le Ferrovie dello Stato, pur se fuori dei termini, chiedono lo spostamento di un tratto di una strada prevista dal p.p. che sovrappassa la ferrovia tra Ponte Galeria e Fiumicino al Km. 22,727 poiché investirebbe alcuni tralicci dell'ENEL che dovrebbero, a loro volta, essere spostati con notevole aggravio della spesa.

Ancorché la richiesta sia intempestiva, la stessa viene presa in considerazione afferendo interessi non certo privati.

L'Azienda presenta una soluzione alternativa che prevede il cavalcavia al chilometro 22,860 e l'imbocco sulla Via Portuense a circa 50 ml. più ad ovest.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta secondo quanto indicato nella planimetria allegata all'apposizione, poiché la variante richiesta non comporta modifiche sostanziali al p.p.

Le modifiche proposte sono state fatte proprie da questa Amministrazione e riportate sull'allegato grafico scala 1:4.000 tav. B2 - 2 ter/2.

b) Di inviare alla Regione Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti ed i documenti facenti parte del piano particolareggiato 27/L Pantano di Grano, di cui alle premesse, nonché le opposizioni ed osservazioni presentate e la presente deliberazione contenente le controdeduzioni relative e le proposte di modifica del piano conseguenti all'accoglimento di alcune delle osservazioni e opposizioni prodotte.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to: A. BENZONI

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA



La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal **23 APR. 1978**  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il **26 APR. 1978**

Li .....

**p. IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li .....

**p. IL SEGRETARIO GENERALE**